

Decreto n. 24.19  
Prot. n. 692

## IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge n. 370 del 19.10.1999;
- Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 203 dell'8.05.2012 e pubblicato in G.U. n. 117 del 21.05.2012, con particolare riferimento all'art. 16;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 55.13 del 31.01.2013, con particolare riferimento agli artt. 28, 44 e 59;
- Visto il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2017 modificato con D.Lgs. n. 74 del 25.05.2017, con particolare riferimento all'art. 14;
- Visto il D.R. n. 24 del 22.01.2016 relativo alla nomina del Nucleo di Valutazione dell'Università per Stranieri di Siena per il triennio 20.11.2016 – 21.01.2019;
- Ritenuto opportuno per il Nucleo di Valutazione dotarsi di un Regolamento che ne disciplini il funzionamento;
- Visto il verbale del Nucleo di Valutazione del 26.11.2018 con il quale viene approvato il Regolamento che disciplina il funzionamento del Nucleo di Valutazione;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 20.12.2018 relativa all'approvazione del Regolamento;
- Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.12.2018 in merito all'approvazione del Regolamento;

## EMANA

il "Regolamento del Nucleo di Valutazione dell'Università per Stranieri di Siena" nel testo allegato al presente Decreto che ne fa parte integrante (All. A).

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del presente Decreto di emanazione e viene pubblicato nell'Albo on line e nel sito web dell'Ateneo.

Siena, 18 gennaio 2019

IL RETTORE  
(f.to Prof. Pietro Cataldi\*)

Il compilatore: Laura Bambagioni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

**REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA**

**Art. 1**

**Oggetto, quadro normativo e statutario**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Università per Stranieri di Siena (d'ora in poi "Nucleo"), in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente, dallo Statuto di Ateneo (in particolare dall'art. 16) e dal Regolamento Generale di Ateneo (in particolare dagli artt. 28, 44, 59).
2. Si rinvia al menzionato quadro regolamentare per quanto riguarda compiti e funzioni, composizione, modalità di designazione e durata dell'incarico, situazioni di incompatibilità e casi di cessazione dalla carica.

**Art. 2**

**Organizzazione interna**

1. Il Nucleo assume collegialmente le proprie deliberazioni.
2. Per l'espletamento delle proprie attività, il Nucleo si avvale di una struttura di supporto individuata dall'Amministrazione.
3. Il Nucleo può avvalersi della collaborazione di ogni struttura organizzativa dell'Ateneo il cui apporto sia ritenuto necessario allo svolgimento della propria attività, in particolare delle strutture che si occupano del trattamento dei dati relativi all'attività dell'Ateneo.

**Art. 3**

**Funzioni del Coordinatore**

1. Il Coordinatore rappresenta il Nucleo nei rapporti con gli Organi di Governo dell'Università, con l'Amministrazione, con il MIUR e con gli altri organismi istituzionalmente deputati alla valutazione del Sistema Universitario.
2. Il Coordinatore promuove e indirizza le attività del Nucleo e ne sottoscrive gli atti, convoca e presiede le riunioni, cura l'esecuzione delle decisioni assunte.
3. Il Coordinatore può rendere oggetto dell'attività del Nucleo materie anche derivanti da segnalazione da parte dell'Amministrazione.
4. Il Coordinatore autorizza eventuali audizioni o sopralluoghi presso le strutture anche su richiesta dei componenti del Nucleo.
5. Il Coordinatore può incaricare i componenti del Nucleo, nonché la struttura di supporto al Nucleo di svolgere determinate attività o funzioni.
6. Il Nucleo elegge fra i suoi componenti un Vice-coordinatore che sostituisce il Coordinatore in caso di assenza o impedimento temporaneo. La durata dell'incarico di Vicecoordinatore coincide con quella del Coordinatore.
7. In caso di parità nelle votazioni, il voto del Coordinatore prevale su quello degli altri componenti.

**Art. 4**

**Funzionamento**

1. Il Nucleo è convocato dal Coordinatore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi, di norma in base a un calendario prefissato. Possono anche essere previste convocazioni straordinarie, in relazione a eventuali casi di urgenza. La partecipazione alle riunioni può anche svolgersi per via telematica.
2. La convocazione con l'ordine del giorno stabilito dal Coordinatore è inviata ai singoli componenti almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta ordinaria, salvo il caso di convocazione di necessità o urgenza. Con la convocazione è reso disponibile ogni altro documento utile ai fini della discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Il Coordinatore può affidare ad uno o più componenti lo svolgimento di attività preparatorie o istruttorie, al fine di elaborare le proposte da sottoporre all'esame o all'approvazione dell'organo collegiale.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Coordinatore.
6. Alle riunioni del Nucleo è presente il Responsabile della struttura tecnica di supporto individuata dall'Amministrazione, o eventualmente un suo delegato. Per la trattazione di materie che lo richiedano, possono presenziare alle riunioni anche altri componenti di tale struttura, previa comunicazione del Responsabile della struttura al Coordinatore del Nucleo e relativa approvazione. Il Responsabile e i componenti della struttura di supporto non hanno diritto di voto.
7. Il Coordinatore può invitare alle riunioni soggetti che, per la propria competenza, possano contribuire alla analisi di determinate materie.
8. Di ogni seduta il Nucleo redige apposito verbale, che può essere approvato nella riunione successiva ovvero seduta stante. Il verbale è sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario verbalizzante.
9. Ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Generale dell'Ateneo, le funzioni di Segretario verbalizzante delle riunioni del Nucleo sono esercitate dal Responsabile degli uffici dell'Ateneo di supporto o, in sua assenza, da altra unità di personale afferente all'Ufficio.

#### **Art. 5**

#### **Collaborazione con altri organi**

1. Su invito del Rettore o su richiesta del Coordinatore del Nucleo, il Coordinatore stesso può partecipare, con funzione consultiva e senza influenza sul numero legale, alle sedute del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e della Consulta dei Portatori di Interesse, nonché a tutte le sedute degli Organi delle strutture dell'Ateneo, con le stesse modalità.

#### **Art. 6**

#### **Trasparenza, accesso alle informazioni, pubblicità**

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Nucleo ha accesso a tutti i documenti dell'Ateneo nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni e/o documentazione agli uffici amministrativi e a tutte le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, eventualmente anche convocandone il personale afferente.
2. Il personale delle strutture dell'Ateneo deve rispondere al Nucleo di Valutazione

fornendo gli atti e/o le informazioni richieste, e comunque tutti i dati necessari al Nucleo per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

3. Il Nucleo garantisce la trasparenza del proprio operato assicurando la più ampia pubblicità degli atti, anche tramite il sito internet dell'Ateneo.

#### **Art. 7**

#### **Incompatibilità e cessazione dalla carica**

1. Per eventuali sostituzioni in caso di interruzione anticipata del mandato si applica, per analogia, la procedura prevista dal Regolamento Generale di Ateneo per la nomina.
2. Nel caso di dimissioni presentate da parte di uno o più componenti, il Nucleo continuerà ad operare, fino alla nomina dei relativi sostituti, purché i membri restanti siano pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.

#### **Art. 8**

#### **Norme finali**

1. Il presente Regolamento è approvato ai sensi dello Statuto e del Regolamento Generale dell'Ateneo.
2. Il Nucleo può proporre, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, modifiche al presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, ai regolamenti e allo Statuto di Ateneo.
4. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini stabiliti dal Regolamento Generale dell'Ateneo.